

AVVISO - "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL RAPPORTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA"

Il presente avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti dal D.LGS. N. 385/1993 (Testo unico bancario, titolo VI), dall'art.16 della Legge 108/1996, dalla delibera CICR del 04 marzo 2003, dal provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005.

FIN SOLUTION DI FRANCIOSO GIUSEPPE

società di mediazione creditizia iscritta all'Albo tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi al n. 32014 dal 27.05.2004

P.zza I Maggio 94 - 72017 - Ostuni - Br -

Tel/fax. 0831 / 302445 - Partita Iva: 02097080747

Si specifica quanto segue:

Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Al mediatore creditizio è fatto veto concludere contratti di finanziamento nonchè effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Scegliere discrezionalmente di rivolgersi per l'istruttoria del prestito al mediatore creditizio cioè, ad un soggetto esterno all'istituto erogante, non rappresenta garanzia di trovare un istituto bancario o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento. Il mediatore creditizio deve essere iscritto all'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'U.I.C. - Ufficio Italiano dei Cambi.

(1) - DIRITTI DEL CLIENTE

Il cliente ha diritto:

1a. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo avviso;

1b. di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;

1c. qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto; a questo riguardo il cliente potrà consultare il sito www.finonline.it, ove le pagine inerenti gli argomenti che qui trattasi sono, come previsto dalle normative in materia, accessibili dalla homepage del sito stesso e da ogni pagina dedicata ai rapporti commerciali con il cliente;

1d. di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione e fermo restando che la consegna di tali copie non impegna nè il mediatore creditizio nè il Cliente alla stipula definitiva del contratto stesso di mediazione creditizia;

1e. di ottenere a proprie spese, su richiesta, entro e non oltre il termine giorni 60 (sessanta), copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore indica al cliente o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;

1f. di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, con incluso anche il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto stesso;

1g. di recedere dal contratto di mediazione creditizia, in qualunque momento;

1h. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

(2) - NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del cliente:

2a. l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;

2b. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;

2c. l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;

2d. l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;

2e. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonchè delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

2f. l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo UIC; l'indicazione che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'indicazione che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto.

L'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG-ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

(3) - PROCEDURE DI RECLAMO

Ogni cliente può presentare reclamo scritto indirizzando la propria corrispondenza a:

Fin Solution di Francioso Giuseppe - P.zza I Maggio 94 - 72017 - Ostuni (Br)

Per ricevuta del presente avviso, prima della conclusione del contratto _____

Fin solution di Francioso Giuseppe

Iscrizione U.I.C. n. 32014 - P.IVA: 02097080747 - Iscriz. Reg.Imprese C.C.I.A.A. di Brindisi n. 127660

P.zza I Maggio 94 - 72017 - Ostuni (Br)

Tel/Fax: 0831 / 302445 - www.finonline.it